

Dm Ambiente 28 giugno 2024, n. 127

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 184-ter del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#). In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), nonché le seguenti:

a) "rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione": i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla [decisione della Commissione 2000/532/Ce](#) del 3 maggio 2000, ove elencati nell'allegato 1, tabella 1, punto 1, del presente regolamento;

b) "altri rifiuti inerti di origine minerale": i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla [decisione della Commissione 2000/532/Ce](#) ed elencati nell'allegato 1, tabella 1, punto 2, del presente regolamento;

c) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;

d) "aggregato riciclato": aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;

e) "aggregato artificiale": aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;

f) "aggregato recuperato": aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), e delle disposizioni del presente regolamento;

g) "lotto di aggregato recuperato": un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;

h) "produttore di aggregato recuperato" o "produttore": il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;

i) "dichiarazione di conformità": la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) e attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato;

l) "Autorità competente": l'Autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 3 Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, e ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'allegato 1.

Allegato 1 (Articolo 3)

a) rifiuti ammissibili

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella tabella 1, punto 2. **Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. QUALI SONO? VECCHIE DISCARICHE DI RIFIUTI INERTI, INTERRI ABUSIVI, DEMOLIZIONE DI EDIFICI O INFRASTRUTTURE PREGRESSE.ECC**

Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato 1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti):

170101 Cemento

170102 Mattoni

170103 Mattonelle e ceramiche

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503

170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 SOLO VAGLIATURA

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci

170901, 170902 e 170903

2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti):

010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407

010409 Scarti di sabbia e argilla

010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407

010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407

101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico

101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso

101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310

120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto

191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce inerti)

200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.

PER QUANTO CONCERNE IL EER 170802 (MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO) TALE TIPOLOGIA NON E' PREVISTA PER L'OTTENIMENTO DI AGGREGATO RICICLATO. IL D.M. 05/02/98 LO PREVEDE MA VIENE SUPERATO DAL PRESENTE DECRETO.

QUALI SOLUZIONI ?

PER LE PROCEDURE SEMPLIFICATE (ART. 216 ED AUA)

1. LA DITTA RINUNCIA AL EER
2. LA DITTA NON COMUNICA NULLA, LA PROVINCIA TOGLIE L'EER D'UFFICIO.

“Per la tipologia 7.1 si potranno continuare a gestire in procedura semplificata solamente i rifiuti aventi i codici EER previsti dal D.M. 5 febbraio 98 con esclusione del codice EER 170802 (rifiuto costituito da materiali di costruzione a base di gesso), in quanto non è incluso nell'allegato 1 – tabella 1 al D.M. 127/2024.” Al momento l'indicazione è questa salvo modifiche del Ministero a seguito di richiesta chiarimenti della Regione Piemonte e Province piemontesi.

PER LE PROCEDURE ORDINARIE

LA DITTA, AUTORIZZATA AL RITIRO DEL EER LO DETIENE IN R13 E LO CEDE COME RIFIUTO SENZA TRATTAMENTO.

1. LA DITTA HA FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZA PER IL RECUPERO DI TALE TIPOLOGIA AI SENSI ART. 184 TER COMMA 3 DEL DLGS 152/06 E SMI. (EOW CASO PER CASO).

IN LINEA GENERALE NELLE AUTORIZZAZIONI ORDINARIE CHE PRESENTANO ATTIVITA' DI RECUPERO DIFFORMI DA QUELLE PREVISTE DAL DECRETO 127/24 SI APPLICA LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 184 TER COMMA 3 DEL DLGS 152/06 E SMI. (EOW CASO PER CASO) COME INDICATO ALL'ARTICOLO 1 COMMA 2 DEL DECRETO 127/24.

b) Verifiche sui rifiuti in ingresso

I rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari.

A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento. Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.

Il sistema deve garantire almeno il rispetto dei seguenti obblighi e presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate:

- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo; pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella I del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con

altre tipologie di rifiuti non ammessi;

- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale conformazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo:

la macinazione,

la vagliatura,

la selezione granulometrica,

la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3 o si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico che consentano il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato

d.1) Controlli sull'aggregato recuperato

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 e Tabella 2 a) a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto previsti dall'Allegato 2 (articolo 4).

I valori limite di concentrazione indicati nella prima colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati all'utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 del presente decreto.

I valori limite di concentrazione indicati nella seconda colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'Allegato 2 del presente decreto.

I valori limite di concentrazione indicati nella Tabella 2 a) si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati all'utilizzo di cui alla lettera h) dell'Allegato 2 del presente decreto.

NELL'ISTANZA DI ADEGUAMENTO DEVE ESSERE PRESENTATA UNA PROCEDURA CHE RICOMPRENDA I PUNTI SOPRA CITATI E DEBBA ESSERE POI IMPIEGATA. DEVE ESSERE PRESENTATA INOLTRE UNA PLANIMETRIA DEL SITO CHE ESEMPLIFICHI LA POSIZIONE DEI VARI IMPIANTI UTILIZZATI, LA DISLOCAZIONE DELLE AREE DI ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO, DI STOCCAGGIO PRIMA DELLA LAVORAZIONE, DI STOCCAGGIO DOPO LA LAVORAZIONE IN ATTESA DEI CAMPIONAMENTI, DI DEPOSITO DELLE EOW DIVISE PER LOTTI E DELLE AREE DI DEPOSITO DI EVENTUALI NON CONFORMITÀ'.

Articolo 4

Scopi specifici di utilizzabilità

L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2.

Allegato 2 (Articolo 4)

L'aggregato recuperato è utilizzato, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5, per:

- a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili)
- g) confezionamento di calcestruzzi;
- h) produzione di clinker per cemento.
- i) Produzione di cemento.

NELL'ISTANZA DI ADEGUAMENTO LA DITTA DEVE INDICARE LE TIPOLOGIE DI RECUPERO CHE INTENDE ATTUARE RISPETTANDO LE NORME UNI E PARAMETRI ANALITICI.

Articolo 5

Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (Fir).
2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).
3. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità di cui al comma 2, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.
4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma Uni 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-

fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

IL COMMA 1 ESPLICITA LE RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO ED IMPLICA CHE IL RECUPERATORE POSSA PRETENDERE DALLO STESSO L'ESECUZIONE DI ANALISI CHE ATTESTINO L'ESATTA ATTRIBUZIONE DEL EER E LA CARATTERISTICA DI PERICOLOSITA'.

I COMMI 2,3,4 SANCISCONO LA TRACCIABILITA CHE IL PRODUTTORE DELL' AGGREGATO DEVE GARANTIRE PER VERIFICARE LA TRACCIABILITA' E LA TRASPARENZA NEI CONFRONTI DI CHI SVOLGE I CONTROLLI IN IMPIANTO E DI CHI ACQUISTA L'AGGREGATO RECUPERATO, TRASMETTENDO ALLA PROVINCIA E AD ARPA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA', CONSERVANDO LA STESSA, PRELEVANDO E CONSERVANDO I CAMPIONI RELATIVI AI VARI LOTTI.

Articolo 6 Sistema di gestione

1. Il produttore di aggregato recuperato si dota di un sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

LA CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI PUO' ESSERE OMESSA IN CASO DI POSSESSO DI CERTIFICAZIONE EMAS O ISO 14001.

Articolo 7 Monitoraggio

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica valuta l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

Articolo 8 Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998 inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso Decreto.
2. Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#) e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208, comma 12, del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), i produttori di aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo.
3. Gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo di cui ai commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti in conformità alla comunicazione

effettuata ai sensi dell'articolo 216 del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#) o nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo, concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.

4. Fatta salva l'immediata applicabilità dell'articolo 5, comma 4, i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri contenuti nel presente regolamento, a seguito dell'ottenimento dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata.
5. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente regolamento.

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI / ISTANZE DI ADEGUAMENTO E' IL GIORNO 25/03/2025. NELLE MORE DEL RILASCIO DEI TITOLI AUTORIZZATIVI AGGIORNATI LE DITTE POSSO CONTINUARE AD OPERARE CON LA VECCHIA AUTORIZZAZIONE. DA SUBITO (26/03/2025) DEVONO GARANTIRE LA TRACCIABILITA' DEI CAMPIONI. IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DA PARTE DELLE DITTE, GLI UFFICI PROVINCIALI DEVONO AVVIARE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PER MANCATO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SETTORE DA PARTE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO.

Articolo 9

Abrogazioni

1. Il [decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 27 settembre 2022, n. 152](#), è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Allegato 3
(Articolo 5)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, N. [•] DEL [•][•] [202•]
PUBBLICATO IN [•]
(Articoli 46, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto)	_____
Anno	
	(aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore di aggregato recuperato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto [•]		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in quantità in volume:

(NOTA: indicare i metri cubi in cifre e lettere)

- il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. [•] del [•][•] [202•] pubblicato in [•];
- il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella:

Caratteristiche dell'aggregato recuperato

Norme tecniche di conformità	Scopi specifici (Allegato 2)
UNI EN 13242: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
UNI EN 13139: Aggregati per malta;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
UNI EN 13043: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)

UNI EN 13055: Aggregati leggeri;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
UNI EN 13450: Aggregati per massicciate per ferrovie;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
UNI EN 13383-1: Aggregati per opere di protezione (armoustrone) – Specifiche.	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
UNI EN 13108: Miscele Bituminose-Specifiche del materiale.parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del regolamento UE 679/2016).

li, _____
(NOTA: indicare luogo e data)

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

Eesente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e referto delle analisi.

In calce alla dichiarazione di conformità risulta la dicitura: “il produttore dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.

Cosa dice l'articolo 75 del DPR 445/2000?

L'Art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 cita : “ la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni.

Cosa dice l'articolo 76 del DPR 445 del 2000?

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. ((La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.))

Le due norme richiamano gli articoli 46 e 47 della medesima disposizione. Ai fini di agevolare e semplificare i procedimenti amministrativi, il legislatore nel 2000 ha inteso permettere ai soggetti istanti di depositare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In altre parole ha consentito che si possano depositare attestazioni rilasciate da chi presenta la documentazione alla pubblica amministrazione senza passare da certificati o altro.

Parimenti in caso in cui si proceda a dichiarare il falso con le modalità degli articoli 46 e 47 si risponde di una condotta penalmente rilevante punita dall'articolo 483 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) .Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Serve comunque il dolo generico, cioè che l'autore voglia effettivamente l'evento, senza che abbia alcuna rilevanza il «motivo» per cui compie il fatto. Tale condotta deve essere provata.